

ARTICOLO MODIFICATO

ART. 11

Durata della Convenzione e sospensione dell'Attività

~~La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione provinciale di cui al c.2 dell'art. 4 delle presente convenzione, alla prosecuzione del Progetto Attuativo per la seconda fase, decadendo, anche prima della naturale scadenza, nel caso in cui l'autorizzazione decada o sia revocata definitivamente.~~

Qualora sia constatata l'inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte con l'autorizzazione, il Sindaco potrà disporre, a norma della Legge regionale 14/1998 art. 20, l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, riservandosi di assumere le misure necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione provinciale.

ART. 11 modificato

Durata della Convenzione e sospensione dell'Attività

La presente convenzione avrà la durata fino al **10.11.2015**, decadendo anche prima della naturale scadenza, nel caso in cui l'autorizzazione provinciale alla prosecuzione del Progetto Attuativo per la seconda fase, di cui al comma 2 dell'art. 4 delle presente convenzione, decada o sia revocata definitivamente.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte con l'autorizzazione, il Sindaco potrà disporre, a norma della Legge regionale 14/1998 art. 20, l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, riservandosi di assumere le misure necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione provinciale.